

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 22 novembre 2025

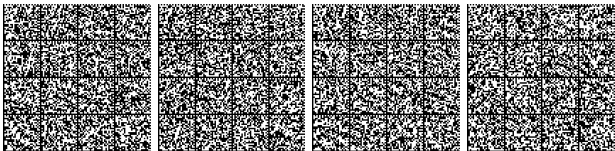
SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE LEGGE REGIONALE 16 maggio 2025, n. 6. Disposizioni in materia di gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali regionali, provinciali e comunali. (25R00176) Pag. 1 LEGGE REGIONALE 21 maggio 2025, n. 7. Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e alla legge regionale 4 ottobre 2018, n. 16 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana). (25R00177). Pag. 3 REGIONE LOMBARDIA LEGGE REGIONALE 22 aprile 2025, n. 2. Misure di prevenzione e contrasto delle baby gang e modifiche alla l.r. 1/2017. (25R00200) ... Pag. 5 LEGGE REGIONALE 22 aprile 2025, n. 3. Interventi regionali per la promozione dell'ascolto dei giovani e per il supporto a iniziative educative finalizzate al contrasto del disagio giovanile in particolare nei contesti urbani. (25R00201). Pag. 6	LEGGE REGIONALE 22 aprile 2025, n. 4. Misure di prevenzione e contrasto al sovraindebitamento. (25R00202). Pag. 8 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA LEGGE REGIONALE 1° agosto 2025, n. 11. Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2024. (25R00259) Pag. 13 REGIONE TOSCANA LEGGE REGIONALE 18 marzo 2025, n. 18. Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione 2025 - 2027. (25R00093) Pag. 14 LEGGE REGIONALE 18 marzo 2025, n. 19. Bilancio di previsione finanziario 2025-2027. Prima variazione. (25R00094). Pag. 15 LEGGE REGIONALE 28 marzo 2025, n. 20. Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Toscana colpiti da eventi alluvionali. Modifiche alla l.r. 59/2024. (25R00111) ... Pag. 18
---	---



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 aprile 2025, n. 21/R.

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 aprile 2023, n. 20 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale in Toscana. Modifiche alla l.r. 30/2003). (25R00112) *Pag.* 19

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 11 febbraio 2025, n. 1.

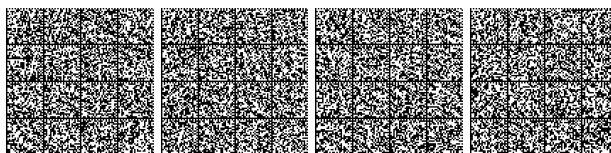
Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Procedura speciale per debiti fuori bilancio derivanti da sentenze delle commissioni tributarie, da sentenze della Corte di giustizia tributaria da cartelle esattoriali. (25R00230) *Pag.* 24

LEGGE REGIONALE 11 febbraio 2025, n. 2.

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie. (25R00231) *Pag.* 25

LEGGE REGIONALE 17 marzo 2025, n. 3.

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. (25R00232) *Pag.* 26



REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 16 maggio 2025, n. 6.

Disposizioni in materia di gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali regionali, provinciali e comunali.*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 20S4 del 16 maggio 2025)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Oggetto e ambito di applicazione*

1. La presente legge, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 (Attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali), detta disposizioni per l'istituzione e l'attuazione di procedure relative alla valutazione di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura, ai controlli sulla sicurezza stradale, alle ispezioni di sicurezza stradale e alle valutazioni della sicurezza stradale a livello di rete, sul territorio regionale.

2. Sono oggetto della presente legge le strade regionali, provinciali e comunali, classificate, ai sensi dell'art. 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), strade extraurbane secondarie di tipo C, poste al di fuori dei centri abitati come delimitati, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 285/1992, di proprietà della Regione, delle province, della Città metropolitana di Torino e dei comuni, che non fanno parte della rete stradale transeuropea.

3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge i progetti di infrastruttura stradale, finalizzati al ripristino urgente della circolazione su tratti stradali danneggiati a seguito di eventi calamitosi per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Art. 2.*Soggetto competente*

1. Ai fini della presente legge il soggetto competente è l'ente proprietario delle strade; se le strade non sono gestite direttamente dall'ente proprietario, il soggetto competente è il soggetto titolato ad amministrare il patrimonio stradale di ciascun ente, a condizione che si tratti di ente pubblico o a totale partecipazione pubblica.

2. La Giunta regionale, con apposito provvedimento attuativo, stabilisce le caratteristiche delle seguenti attività attribuite al soggetto competente:

- a) valutazione di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura (VISS);
- b) controlli della sicurezza stradale;
- c) classificazione e valutazione della sicurezza stradale a livello di rete;
- d) ispezioni di sicurezza stradale periodiche e mirate.

Art. 3.*Valutazione di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, per i progetti di nuova infrastruttura stradale, nonché per i progetti di adeguamento che comportano modifiche sostanziali di tracciato soggetti alla presente normativa, il soggetto competente effettua, in fase di redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, la VISS.

Art. 4.*Controlli della sicurezza stradale*

1. Per i progetti di nuova infrastruttura stradale, nonché per i progetti di adeguamento che comportano modifiche sostanziali di tracciato, il cui progetto di fattibilità tecnico-economica è approvato dopo il 1° gennaio 2026, il soggetto competente effettua i controlli della sicurezza stradale sulla base dei criteri previsti dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'art. 2, comma 2.

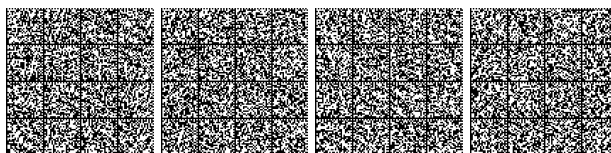
2. Per i progetti di infrastruttura stradale le risultanze della VISS sono assunte a base dei controlli della sicurezza stradale.

3. Le risultanze dei controlli della sicurezza stradale, riportate nella relazione di controllo, sono parte integrante della documentazione per tutti i livelli di progettazione e costituiscono elementi necessari ai fini della approvazione dei progetti da parte degli organi competenti, nonché della successiva realizzazione dell'opera fino all'emissione del certificato di collaudo.

4. Se la progettazione non è adeguata ai fini del superamento degli aspetti critici rilevati dalla relazione di controllo, il progettista giustifica la scelta progettuale al soggetto competente, il quale, se ritiene ammissibili le giustificazioni addotte, dispone che queste siano allegate alla relazione di controllo, altrimenti dispone l'adeguamento della progettazione alle raccomandazioni.

5. Entro dodici mesi dalla data di messa in esercizio delle infrastrutture stradali relative ai progetti di cui al comma 1, sono effettuati controlli, al fine di valutare la sicurezza stradale in esercizio, i cui esiti sono formalizzati in una relazione di controllo ai fini delle valutazioni del soggetto competente.

6. Per la rete stradale a pedaggio, se le modifiche progettuali, a seguito dei controlli di cui al comma 1, incidono sui piani finanziari approvati dal concedente,



i maggiori oneri sono da considerarsi ammissibili tra i costi per la determinazione del capitale direttamente investito, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di regolazione economica del settore stradale.

7. Il personale individuato dal soggetto competente tra i soggetti di cui all'art. 7 effettua i controlli.

Art. 5.

Classificazione e valutazione della sicurezza stradale a livello di rete

1. I soggetti competenti classificano, al fine della sicurezza stradale, i tratti della rete stradale in almeno tre categorie, in funzione del loro livello di incidentalità sull'intera rete stradale aperta al traffico, organizzata gerarchicamente per tipologia di strada.

2. La classificazione della sicurezza stradale a livello di rete tiene conto dell'analisi dell'incidentalità e della relativa severità, nei tratti della rete stradale aperti al traffico da oltre tre anni e in cui è stato registrato un numero considerevole di incidenti gravi, anche in proporzione al flusso di traffico, se disponibile.

3. A seguito della classificazione di cui al comma 2, il soggetto competente effettua un'indagine visiva, *in loco* o con mezzi elettronici, delle caratteristiche delle strade ad alto rischio, al fine di valutarne la sicurezza intrinseca, mediante personale esperto abilitato, e, successivamente, procede alla valutazione dei tratti prioritari per gli interventi sulla rete.

4. I soggetti competenti effettuano la classificazione e la valutazione della sicurezza stradale a livello di rete secondo le disposizioni attuative, adottate con il provvedimento della Giunta regionale di cui all'art. 2, comma 2.

5. A seguito della valutazione di cui al comma 3, al fine di definire le priorità delle ulteriori misure necessarie, il soggetto competente predispone, anche attraverso analisi costi-benefici, un elenco di priorità da inserire nella programmazione degli interventi correttivi.

Art. 6.

Ispezioni di sicurezza stradale periodiche e mirate

1. Il soggetto competente esegue ispezioni di sicurezza stradale periodiche, anche con personale proprio, con frequenza sufficiente a garantire livelli adeguati di sicurezza per l'infrastruttura stradale, al fine di rilevare le criticità inerenti alla sicurezza stradale e prevenire gli incidenti.

2. Il soggetto competente garantisce che ai risultati della classificazione della sicurezza stradale a livello di rete, effettuate ai sensi dell'art. 5, comma 1, facciano seguito ispezioni di sicurezza stradale mirate, ai sensi dell'art. 5, comma 3, ai fini della programmazione degli interventi correttivi.

3. Il soggetto competente effettua le ispezioni di sicurezza stradale mirate secondo le indicazioni contenute nelle disposizioni attuative adottate con il provvedimento della Giunta regionale di cui all'art. 2, comma 2.

4. I soggetti di cui all'art. 7 svolgono le ispezioni di sicurezza stradale mirate, al fine di individuare le priorità e gli interventi correttivi.

5. Il soggetto competente garantisce che gli interventi correttivi si svolgano prioritariamente su tratti di strada con bassi livelli di sicurezza e con elevato potenziale di miglioramento della sicurezza e di risparmio dei costi connessi agli incidenti.

6. Per la rete stradale a pedaggio, gli investimenti per l'attuazione degli interventi correttivi sono da considerarsi ammissibili tra i costi per la determinazione del capitale direttamente investito, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di regolazione economica del settore stradale.

Art. 7.

Personale abilitato

1. Il soggetto competente individua, fra i soggetti abilitati ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 35/2011, il personale preposto a effettuare le attività di cui agli articoli 4 e 6.

2. La Regione può promuovere corsi di formazione per i controllori della sicurezza stradale ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 35/2011, seguendo le indicazioni del medesimo articolo e del decreto del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture 23 dicembre 2011, n. 436 (Programma di formazione per i controllori della sicurezza stradale, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35).

3. Per le attività di cui all'art. 6 e allo scopo di garantire una maggiore competenza e attenzione nell'identificazione delle potenziali criticità della rete stradale, anche al fine di evitare o limitare le possibili cause di incidentalità, il soggetto competente sottopone il personale interno ad aggiornamenti obbligatori periodici sui temi della sicurezza stradale, comprensivi di temi specifici di segnaletica stradale e di manutenzione ordinaria delle strade.

Art. 8.

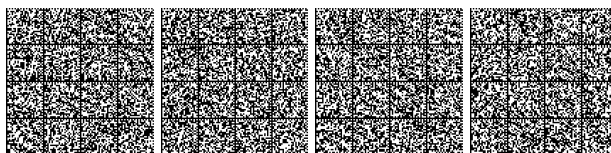
Contributi

1. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento i criteri di assegnazione delle risorse assegnate, ai sensi dell'art. 10, a titolo di contributo alle province e alla Città metropolitana di Torino.

Art. 9.

Disposizioni di coordinamento e programmazione attività

1. Le attività di cui agli articoli 5 e 6 sono effettuate entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza quinquennale.



Art. 10.

Disposizione finanziaria

1. Ai fini dell'assolvimento delle attività previste dalla presente legge, è stanziato, a titolo di contributo alle province e alla Città metropolitana di Torino, l'importo complessivo di euro 200.000,00, suddiviso in euro 88.000,00 a valere sull'annualità 2026 e in euro 112.000,00 sull'annualità 2027, che trova copertura all'interno della missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), programma 10.05 (Viabilità e infrastrutture stradali), Titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2025 - 2027, quale quota di cofinanziamento regionale del piano nazionale della sicurezza stradale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 16 maggio 2025

CIRIO

(*Omissis*).

25R00176

LEGGE REGIONALE 21 maggio 2025, n. 7.

Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e alla legge regionale 4 ottobre 2018, n. 16 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana).

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 21S2 del 22 maggio 2025*)

Le competenti Commissioni consiliari in seduta congiunta in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, hanno approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifica all'art. 17
della legge regionale n. 56/1977*

1. Dopo la lettera h-bis) del comma 12 dell'art. 17 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), è aggiunta la seguente:

«h-ter) l'individuazione dei singoli edifici o gruppi di edifici sui quali è consentito realizzare interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio esistente in applicazione del titolo II, capo I, della legge

regionale 4 ottobre 2018, n. 16 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana).».

Art. 2.

*Sostituzione dell'art. 3
della legge regionale n. 16/2018*

1. L'art. 3 della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 16 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana), è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Ambito e modalità di applicazione in tema di riuso*). — 1. Le amministrazioni comunali e le loro forme associative individuano singoli edifici o gruppi di edifici, di qualunque tipologia edilizia, sui quali promuovere interventi di riuso e di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente attraverso interventi di ristrutturazione edilizia, come definita all'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, con eventuale ampliamento, finalizzati a migliorare la qualità architettonica, statica, energetica e igienico-funzionale dei singoli edifici, che non conducono a interventi di ristrutturazione urbanistica come definita all'art. 3, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

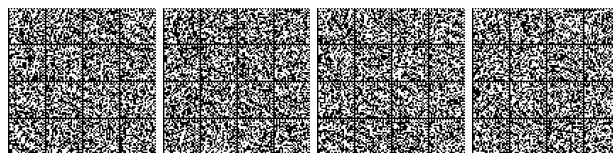
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti su edifici legittimi alla data di presentazione della richiesta di intervento, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera d-bis), localizzati in ambiti di territorio serviti dalle opere di urbanizzazione primaria o da sistemi alternativi conformi alle disposizioni vigenti.

3. L'individuazione dei singoli edifici o dei gruppi di edifici di cui ai commi 1 e 2 è subordinata a deliberazione comunale, secondo quanto previsto all'art. 17, comma 12, lettera h-ter), della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo); con la medesima deliberazione sono definiti gli interventi ammissibili in attuazione della presente legge secondo quanto previsto all'art. 17, comma 12, lettera f), della legge regionale n. 56/1977, che ne attesta la conformità.

4. L'insieme degli interventi di cui al comma 1, che interessa complessi di più edifici individuati all'interno degli ambiti di cui al comma 2, si configura quale intervento di rigenerazione urbana ed è finalizzato alla definizione di un nuovo disegno di parte della città, volto a progettare l'uso ottimale degli edifici e degli spazi liberi, pubblici e privati, mediante un insieme di interventi urbanistici, edilizi e socio economici secondo quanto disciplinato all'art. 12.

5. Al fine di programmare l'attuazione degli interventi di riuso e di riqualificazione i comuni possono anche promuovere una manifestazione d'interesse allo scopo di raccogliere le istanze dei privati e valutarle in modo organico in relazione all'assetto urbanistico comunale delle previsioni insediative e infrastrutturali del PRG vigente, propedeutica alla deliberazione di cui al comma 3.

6. Al fine di promuovere gli interventi di riuso e di riqualificazione gli aventi titolo possono presentare proposta d'intervento da sottoporre alla valutazione comunale.



7. Il comune valuta la proposta di intervento in relazione alle limitazioni all'edificazione, alle previsioni infrastrutturali e alla dotazione di servizi pubblici del PRG vigente e, se coerente con le previsioni del PPR e con le limitazioni di cui alla presente legge, entro centoventi giorni dalla richiesta ne delibera l'accoglimento o ne motiva il rigetto.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 16/2018

1. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 16/2018, è sostituito dal seguente:

«1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, sugli edifici individuati ai sensi dell'art. 3, esistenti al 26 ottobre 2018 e legittimi all'atto di richiesta o presentazione dei titoli abilitativi edilizi, sono consentiti gli incrementi di volumetria previsti dal presente articolo.».

2. Alla fine del quarto periodo del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 16/2018, dopo la parola: «restauro» sono aggiunte le seguenti: «e risanamento conservativo».

3. Al comma 10 dell'art. 5 della legge regionale n. 16/2018, le parole: «È comunque fatto salvo il disposto dell'art. 3, comma 3, lettera d)» sono soppresse.

4. Il comma 12 dell'art. 5 della legge regionale n. 16/2018, è sostituito dal seguente:

«12. Negli edifici oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, con le premialità di cui al presente capo, sono consentiti mutamenti delle destinazioni d'uso a favore di destinazioni compatibili o complementari se già definite dal PRG; in mancanza della definizione prevista dal PRG, si applica la matrice di compatibilità e complementarietà definita con provvedimento della Giunta regionale che trova applicazione diretta senza necessità di variazione dello strumento urbanistico, fatta salva la facoltà dei comuni di limitarne l'applicazione con la deliberazione del consiglio comunale di cui all'art. 3, comma 3 o fino a diversa previsione da parte degli strumenti urbanistici comunali.».

5. Il comma 14 dell'art. 5 della legge regionale n. 16/2018 è abrogato.

Art. 4.

Modifica all'art. 8-bis della legge regionale n. 16/2018

1. Alla lettera c) del comma 3 dell'art. 8-bis della legge regionale n. 16/2018, le parole: «con la deliberazione di cui all'art. 3, comma 3» sono soppresse.

Art. 5.

Modifica all'art. 10 della legge regionale n. 16/2018

1. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 16/2018, dopo le parole: «da reperire a seguito degli interventi di cui agli articoli» la parola: «4» è soppressa.

Art. 6.

Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 16/2018

1. Al comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 16/2018, le parole: «agli articoli 4 e» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo».

2. Il comma 3 dell'art. 11 della legge regionale n. 16/2018, è sostituito dal seguente:

«3. Gli interventi di cui all'art. 5:

a) negli ambiti individuati dal PRG ai sensi dell'art. 24 della legge regionale n. 56/1977, sono consentiti esclusivamente per gli edifici non soggetti a tutela ai sensi della Parte II del decreto legislativo n. 42/2004 e non individuati dal PRG quali edifici aventi valore storico-artistico, paesaggistico o documentario; gli interventi devono essere coerenti per forme, altezze, dimensioni e volumi con il contesto storico circostante, anche attraverso l'eventuale diminuzione delle premialità previste dallo stesso art. 5;

b) non possono interessare immobili e aree di notevole interesse pubblico tutelati ai sensi delle lettere a) e b) dell'art. 136 del decreto legislativo n. 42/2004.».

3. I commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 3-septies, e 3-octies dell'art. 11 della legge regionale n. 16/2018 sono abrogati.

Art. 7.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 8.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 21 maggio 2025

CIRIO

(Omissis).

25R00177



REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 22 aprile 2025, n. 2.

Misure di prevenzione e contrasto delle *baby gang* e modifiche alla l.r. 1/2017.*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Supplemento n. 17 del 26 aprile 2025)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. Al fine di concorrere all'adozione di misure volte a fronteggiare situazioni di disagio giovanile, con particolare riguardo al fenomeno delle bande minorili, cosiddette «*baby gang*», la presente legge modifica la legge regionale 7 febbraio 2017, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo).

2. In seno al primo esercizio finanziario, la Regione promuove le azioni della presente legge, a carattere sperimentale, appostando idonee risorse. Negli esercizi finanziari successivi la promozione delle azioni avviene in base ai risultati della sperimentazione.

Art. 2.

Modifiche alla l.r. n. 1/2017

1. Alla l.r. n. 1/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al titolo della legge, dopo la parola «fenomeno» sono aggiunte le seguenti: «delle *baby gang*»;

b) al comma 1, dell'art. 1, dopo la parola «fenomeno» sono aggiunte le seguenti: «delle *baby gang* dedite all'illegalità o alla criminalità»;

c) al comma 1, dell'art. 2, dopo le parole «per le finalità di cui all'art. 1» sono aggiunte le seguenti: «e nel rispetto delle competenze stabilite dall'art. 117 della Costituzione»;

d) alla lettera a), del comma 2, dell'art. 2, dopo la parola «fenomeno» sono aggiunte le seguenti: «delle *baby gang* dedite all'illegalità o alla criminalità»;

e) dopo la lettera e), del comma 2, dell'art. 2 sono aggiunte le seguenti:

«e-bis) il rafforzamento della prevenzione sociale nelle aree e nei contesti urbani laddove risulta più diffusa la presenza delle *baby gang* dedite alle illegalità o alla criminalità e che vedono soggetti minorenni sia come autori

sia come vittime, al fine di evitare fenomeni emulativi e aumentare la percezione dei valori e dei pericoli nei minori ritenuti più a rischio;

e-ter) l'analisi sociale dei fenomeni di illegalità collegati alla presenza di *baby gang*, con particolare riferimento agli atti di vandalismo, di sopruso e di comportamento violento e aggressivo, anche di natura sessuale, comprese le ipotesi di cui all'art. 612-ter del Codice penale, nonché di furto, di rapina, di abuso o spaccio di sostanze stupefacenti e di radicalismo religioso;

e-quater) la riqualificazione degli spazi in cui risulta più diffusa la presenza delle *baby gang* e del bullismo minorile di strada, cosiddetto «*street bullying*», attraverso il sostegno di iniziative urbanistiche, culturali, sportive, psicologiche, pedagogiche ed educative volte a favorire la legalità, l'integrazione, il benessere e la coesione sociale attraverso, in particolare, l'accompagnamento allo studio, i laboratori artistici e musicali, le attività motorie, la promozione della lettura, l'uso consapevole dei social media e delle nuove tecnologie, la creazione di appositi sportelli di ascolto e aiuto;

e-quinquies) la realizzazione di interventi socioeducativi, percorsi formativi e di servizio sociale obbligatorio o di lavoro socialmente utile rivolti a minori segnalati dall'autorità giudiziaria minorile e già in carico agli Uffici di servizio sociale per i minorenni (USSM) o ai servizi sociali territoriali, in particolare per reati commessi in gruppo o in concorso di persone;

e-sexies) la formazione, l'informazione e la sensibilizzazione, anche in collaborazione con gli enti del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), dei Centri per la famiglia, degli istituti scolastici, degli oratori, degli operatori sociali, sportivi ed economici, nonché del Servizio sanitario regionale e della polizia locale, sui temi della presente legge»;

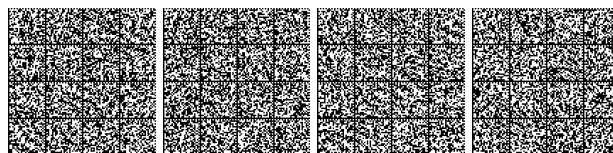
f) dopo l'art. 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis (Protocolli d'intesa). — 1. Per le finalità previste dalla presente legge e per favorire la migliore efficacia degli interventi di cui all'art. 2, la Regione promuove la sottoscrizione di specifici protocolli d'intesa con le amministrazioni locali e statali competenti, con particolare riferimento all'Ufficio scolastico regionale e agli organi competenti in materia di giustizia minorile, per realizzare programmi:

a) di sensibilizzazione, informazione e formazione, anche di tipo informatico, rivolte ai minori e alle famiglie;

b) di sostegno a favore dei soggetti minorenni vittime di atti di bullismo, di cyberbullismo o di atti di criminalità o illegalità operati da *baby gang*, nonché di recupero rivolti agli autori di tali atti, anche attraverso il supporto di competenti figure professionali e il coinvolgimento di associazioni e istituzioni attive sul territorio;

c) volti a favorire lo sviluppo e il consolidamento di politiche di contrasto al fenomeno delle *baby gang*, del bullismo e del cyberbullismo, nonché la tempestiva individuazione di dinamiche familiari disfunzionali



li, di carente supervisione e controllo genitoriale, di inadeguatezza educativa, mediante il coinvolgimento degli operatori scolastici e sociali presenti sul territorio;

d) di promozione della giustizia riparativa volta alla responsabilizzazione e alla rieducazione dei minori autori di reati e allo svolgimento di attività di mediazione e di riparazione in favore delle vittime e della comunità territoriale, anche mediante attività sociali o lavori socialmente utili a favore della stessa comunità.»;

g) alla lettera e), del comma 1, dell'art. 3, le parole «soggetti del terzo settore di cui alla legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 (Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso)» sono sostituite dalle seguenti: «enti del terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117/2017»;

h) all'art. 4 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Consulta regionale sulle *baby gang*, sul bullismo e sul cyberbullismo»;

2) al comma 1 dopo le parole «Consulta regionale» sono aggiunte le seguenti: «sulle *baby gang*», dopo le parole «associazioni familiari» sono aggiunte le seguenti:

«, un rappresentante dei giovani designato dal *forum* regionale dei giovani» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La Giunta regionale può promuovere la partecipazione alla consulta di rappresentanti di amministrazioni statali, con particolare riguardo a quelle competenti in materia di giustizia minorile e sicurezza, previa intesa con le stesse.»;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Consulta ha lo scopo di raccogliere informazioni sulle *baby gang* dedite all'illegalità o alla criminalità e sugli atti di bullismo e di cyberbullismo, anche attraverso l'analisi dei social media, con un approccio multidisciplinare nell'ambito delle competenze regionali di cui all'art. 117 della Costituzione, al fine di ottimizzare le azioni sul territorio regionale, evitando sovrapposizioni con interventi e competenze di altri soggetti pubblici, nonché il compito di confrontare, condividere, valutare, suggerire e mettere in rete le buone pratiche, tecnologie, processi e progetti, finalizzati a prevenire e contrastare il fenomeno delle *baby gang*, del bullismo e del cyberbullismo, nonché a conseguire una maggiore efficacia degli interventi previsti dall'art. 2.»;

i) al comma 1 dell'art. 6, dopo la parola «fenomeno» sono aggiunte le seguenti: «delle *baby gang* dedite all'illegalità o alla criminalità»;

j) dopo il comma 4 dell'art. 7 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 2, lettere e-bis), e-ter), e-quater), e-quinquies) ed e-sexies), stimate complessivamente in euro 450.000,00 si fa fronte rispettivamente per l'esercizio finanziario 2025:

a) per euro 200.000,00 con incremento di euro 200.000,00 della missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», programma 1 «Interventi per l'infanzia e i minori e per gli asili nido» - titolo I «Spese correnti» e corrispondente riduzione per medesimo importo ed

esercizio finanziario della disponibilità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 3 «Atri Fondi» - titolo I «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025 - 2027;

b) per euro 250.000,00 con le risorse appositamente stanziare alla missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», programma 1 «Interventi per l'infanzia e i minori e per gli asili nido» - titolo I «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025 - 2027.

4-ter. Per gli esercizi successivi al 2025 all'autorizzazione delle spese di cui al comma 4-bis si provvede con legge annuale di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 22 aprile 2025

FONTANA

25R00200

LEGGE REGIONALE 22 aprile 2025, n. 3.

Interventi regionali per la promozione dell'ascolto dei giovani e per il supporto a iniziative educative finalizzate al contrasto del disagio giovanile in particolare nei contesti urbani.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Supplemento n. 17 - del 26 aprile 2025)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La Regione, considerate la rilevanza e le criticità sociali derivanti dal fenomeno del disagio giovanile con particolare riferimento ai contesti urbani, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 3 dello Statuto d'autonomia, promuove interventi e iniziative finalizzate al contrasto e al superamento di tale problematica, nell'ottica di uno sviluppo armonico e coeso della società.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge disciplina gli interventi regionali volti a promuovere le attività di conoscenza e ascolto delle giovani generazioni, nonché a



supportare l'organizzazione e lo svolgimento di iniziative educative dedicate ai giovani che versano in condizioni di disagio, in particolare nei contesti urbani.

3. Gli interventi e le attività di attuazione della presente legge si svolgono nel rispetto e a integrazione di quanto previsto dalla legge regionale 31 marzo 2022, n. 4 (La Lombardia è dei giovani) e delle altre leggi regionali che hanno ad oggetto interventi affini.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) disagio giovanile: la condizione in cui versa una persona di età compresa tra i quattordici e i venti anni, la quale, in ragione di problematiche di natura psicologica, familiare, sociale, educativa o economica, incorre o rischia di incorrere in fenomeni di emarginazione sociale o di mancata integrazione nella società e che pone in essere o è a rischio di sviluppare la tendenza a compiere condotte non compatibili con la convivenza associata o comunque dannose per la crescita e lo sviluppo della persona, tra cui l'uso della violenza nei confronti degli altri, il bullismo, il cyberbullismo, la commissione di reati, l'abuso o la dipendenza da sostanze alcoliche o stupefacenti o altre dipendenze patologiche ovvero l'abbandono della scuola;

b) educativa di strada: l'attività di educatori o volontari consistente nell'interazione con i giovani e nella loro educazione, svolta sul territorio e in particolare nei luoghi di ritrovo abituale delle aree urbane, e rivolta a gruppi spontanei di adolescenti e giovani, con la finalità di far emergere problematiche, bisogni, idee e risorse utili a contrastare e a superare il fenomeno del disagio giovanile, anche attraverso la trasmissione di informazioni utili ai giovani, la facilitazione del loro accesso ai servizi e alle iniziative di natura sociale e l'organizzazione di eventi o attività che consentano l'aggregazione e favoriscano la convivenza tra i giovani;

c) progetto di educativa di strada: elaborato contenente la pianificazione di uno o più interventi di educativa di strada, corredato della descrizione delle modalità di organizzazione e attuazione, nonché della indicazione delle caratteristiche e delle qualifiche dei soggetti educatori impiegati.

Art. 3.

Contributi a sostegno dei progetti di educativa di strada

1. Il consiglio regionale promuove e sostiene l'elaborazione e l'attuazione di progetti di educativa di strada attraverso la concessione di un contributo economico a favore degli enti organizzatori dei medesimi progetti.

2. Sono destinatari dei contributi di cui al comma 1 i seguenti soggetti:

a) enti locali della Lombardia;

b) enti del Terzo settore che operano nell'ambito della prevenzione e del contrasto al disagio giovanile, nonché associazioni culturali e sportive, aventi sede nel territorio della Regione;

c) enti ecclesiastici ed enti religiosi operanti nel territorio regionale.

3. Il contributo è concesso al fine di sostenere, anche parzialmente, l'impegno economico necessario per dare attuazione ai progetti di educativa di strada da parte dei soggetti di cui al comma 2.

Art. 4.

Criteri e modalità di erogazione dei contributi

1. L'Ufficio di presidenza del consiglio regionale emana annualmente, entro il 24 gennaio, Giornata internazionale dell'educazione, un bando finalizzato alla selezione degli enti destinatari dei contributi di cui all'art. 3.

2. Ai fini della partecipazione al bando di cui al comma 1, i soggetti di cui all'art. 3 presentano uno o più progetti di educativa di strada, destinati ad essere attuati nelle aree urbane della Regione.

3. L'Ufficio di presidenza del consiglio regionale definisce i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi, nonché i criteri di riparto delle risorse disponibili e i limiti massimi dei contributi concedibili a ciascun soggetto, assicurando che i beneficiari dei contributi rendano conto dell'attività svolta e dei risultati conseguiti.

Art. 5.

Pubblicazione degli esiti dell'attuazione della legge

1. Al fine di consentire la valutazione dell'efficacia delle misure previste dalla presente legge, il consiglio regionale pubblica gli esiti delle procedure di cui agli articoli 3 e 4.

2. Il Consiglio regionale promuove l'organizzazione di iniziative finalizzate a diffondere la conoscenza degli strumenti di intervento previsti dalla presente legge, nonché dei risultati conseguiti, anche mediante il coinvolgimento degli enti destinatari dei contributi in attività di illustrazione dei progetti attuati con il sostegno regionale.

Art. 6.

Disposizione transitoria

1. Il termine previsto dall'art. 4, comma 1, per l'emanazione del bando finalizzato alla selezione degli enti destinatari dei contributi di cui all'art. 3, non si applica alla procedura indetta nell'anno 2025.

Art. 7.

Norma finanziaria

1. Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge, stimate in euro 100.000,00 per ciascun anno del triennio 2025-2027, si provvede con le risorse stanziata alla missione 01 «Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo», Programma 01 «Organi istituzionali» - Titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027, nell'ambito del contributo di funzionamento del consiglio regionale.



2. Per gli esercizi successivi al 2027 all'autorizzazione delle spese di cui alla presente legge si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 22 aprile 2025

FONTANA

25R00201

LEGGE REGIONALE 22 aprile 2025, n. 4.

Misure di prevenzione e contrasto al sovraindebitamento.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Supplemento n. 17 del 26 aprile 2025)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, nel rispetto della competenza e della legislazione dello Stato e in attuazione dei principi di cui all'art. 2 dello Statuto d'autonomia, sviluppa azioni utili a prevenire, contrastare e superare le crisi da sovraindebitamento, favorendo uno sviluppo armonioso della comunità regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove e realizza azioni dirette a:

a) sostenere campagne d'informazione e sensibilizzazione della società civile sul fenomeno del sovraindebitamento;

b) prevenire e contrastare le condizioni che favoriscono l'insorgere del sovraindebitamento;

c) fornire assistenza personalizzata e indipendente ai debitori mediante la consulenza, anche legale, in materia di gestione del denaro e del debito, nonché assistenza sociale e psicologica;

d) favorire la collaborazione fra istituzioni e soggetti pubblici e privati operanti nel settore, agevolandone il coordinamento, al fine di prevenire l'insorgere delle crisi da sovraindebitamento, di assistere i sovraindebitati e di agevolare e supportare il percorso di composizione delle crisi da sovraindebitamento;

e) agevolare l'accesso alle procedure da sovraindebitamento e la positiva composizione delle crisi;

f) sostenere la ripresa economica e l'inserimento sociale e occupazionale dei soggetti interessati da crisi da sovraindebitamento, anche a seguito della relativa composizione;

g) ottimizzare l'attività svolta dagli organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento (OCC) del territorio lombardo, promuovendone il coordinamento;

h) promuovere le verifiche sul rispetto delle norme che regolamentano la costituzione, il funzionamento e l'attività svolta dagli OCC del territorio lombardo.

3. Gli interventi previsti dalla presente legge da cui discendono spese hanno natura sperimentale per l'annualità 2025.

Art. 2.

Soggetti destinatari e beneficiari

1. Ai fini della presente legge sono destinatari delle misure di prevenzione e contrasto al sovraindebitamento tutti i soggetti presenti sul territorio regionale potenzialmente a rischio di indebitamento.

2. Ai fini della presente legge sono beneficiari degli interventi e delle misure di cui all'art. 6 i soggetti debitori di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), che hanno la residenza ovvero la sede legale e operativa nel territorio regionale.

Art. 3.

Accordi e collaborazioni fra istituzioni

1. Per le finalità previste dall'art. 1, la Regione promuove accordi con gli enti locali, le università, le camere di commercio, i tribunali, gli ordini professionali, le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria, le associazioni dei consumatori e degli utenti facenti parte del Comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti di cui alla legge regionale 3 giugno 2003, n. 6 (Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti), gli enti del Terzo settore, le fondazioni e gli OCC del territorio lombardo.

2. Gli accordi di cui al comma 1 sono finalizzati anche alla realizzazione di sportelli di consulenza sul debito e di preistruttoria o alla valorizzazione di quelli esistenti, nonché alla previsione di interventi o agevolazioni nei confronti di soggetti in particolari condizioni di criticità, fermo restando il rispetto della normativa statale.



3. La Regione, per quanto di competenza, promuove la collaborazione con gli enti locali, le università, le camere di commercio, i tribunali e gli ordini professionali, ai fini dell'istituzione e del coordinamento nel territorio regionale degli OCC da essi istituiti, nonché per concludere accordi e convenzioni ed elaborare metodologie e prassi comuni per la loro migliore qualificazione.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione adottata avvalendosi del supporto della Cabina di regia di cui all'art. 7, sentita la commissione consiliare competente, elabora, nel rispetto delle disposizioni del decreto del Ministero della giustizia 24 settembre 2014, n. 202 (Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), linee guida riguardanti le pratiche più significative e i modelli organizzativi più efficaci per il migliore funzionamento dei segretariati sociali, istituiti e disciplinati ai sensi dell'art. 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale) costituiti in OCC, iscritti, ai sensi della vigente normativa statale, nel registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento.

5. Qualora siano riportati agli uffici competenti della Giunta regionale, anche in relazione all'attività della Cabina di regia di cui all'art. 7 e dell'Osservatorio di cui all'art. 8, situazioni da cui emerga un possibile mancato rispetto delle norme che regolamentano la costituzione, il funzionamento e l'attività svolta dagli OCC del territorio lombardo, detti uffici procedono, in ottica collaborativa, a darne segnalazione al Ministero della giustizia, competente per la vigilanza sui predetti organismi.

6. La Regione, per favorire la stipulazione degli accordi previsti dal presente articolo e la relativa attuazione, nonché per realizzare gli interventi previsti dalla presente legge, si avvale del supporto della Cabina di regia di cui all'art. 7.

Art. 4.

Azioni di informazione, formazione e sensibilizzazione

1. La Regione effettua e sostiene campagne d'informazione e comunicazione volte a:

a) sensibilizzare la popolazione sull'accesso consapevole al credito e sui rischi potenziali derivanti da situazioni di squilibrio finanziario ed economico-patrimoniale;

b) realizzare attività di conoscenza e formazione a favore degli studenti sul tema dell'educazione al consumo, nonché sull'uso responsabile del denaro, promuovendo, a tale scopo, la collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale e le istituzioni scolastiche e universitarie presenti sul territorio regionale;

c) realizzare attività di conoscenza e formazione preventiva di contrasto all'indebitamento delle persone e di accompagnamento dei sovraindebitati, contestuale e

successiva alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, incentivando, a tali fini, la collaborazione con enti pubblici e privati, ordini professionali, fondazioni, associazioni del Terzo settore, associazioni di categoria, organizzazioni sindacali e associazioni dei consumatori facenti parte del Comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti di cui alla legge regionale n. 6/2003 e favorendone il coordinamento;

d) pubblicizzare i servizi offerti alle famiglie e alle imprese dalla Regione, dalle altre amministrazioni pubbliche e dagli altri organismi presenti sul territorio regionale, utili a prevenire o a superare crisi da sovraindebitamento.

2. La Regione promuove, anche mediante accordi o protocolli d'intesa con i soggetti di cui all'art. 3, la realizzazione di convegni, seminari e altre iniziative pubbliche utili a diffondere la conoscenza di studi e ricerche sul tema del sovraindebitamento e sui fattori economici, giuridici, sociali e criminali ad esso connessi, con particolare attenzione ai fenomeni correlati della crisi d'impresa, del gioco d'azzardo patologico e dell'usura.

3. Nell'ambito delle proprie politiche di contrasto alla povertà e di promozione dell'educazione finanziaria, la Regione favorisce la diffusione della consapevolezza delle caratteristiche e degli effetti dell'indebitamento e degli strumenti per la composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Art. 5.

Azioni per la prevenzione e la composizione del sovraindebitamento

1. La Regione, anche promuovendo la collaborazione con i soggetti di cui all'art. 3, realizza i seguenti interventi per la prevenzione del sovraindebitamento e la sua composizione:

a) l'implementazione continua della piattaforma informatica di cui all'art. 24-ter della legge regionale 24 giugno 2015, n. 17 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità);

b) l'apertura, diretta o promossa, di sportelli di preistruttoria, di consulenza sul debito, di assistenza e di orientamento rivolti ai soggetti di cui all'art. 2, nonché l'implementazione e il rafforzamento di quelli già esistenti;

c) la promozione o la realizzazione di attività di formazione degli operatori sociali della Regione, degli enti del servizio sociosanitario lombardo e degli enti locali, nonché di altri enti e organismi interessati ai temi della presente legge;

d) la promozione o la realizzazione di programmi e progetti specifici, volti a favorire lo sviluppo e il consolidamento di politiche di contrasto al sovraindebitamento, nonché la tempestiva individuazione ed emersione di dinamiche familiari e imprenditoriali disfunzionali caratterizzate da carente supervisione e inadeguatezza finanziaria, mediante il coinvolgimento degli operatori economici, creditizi, bancari e sociali presenti sul territorio regionale, anche in termini di lavoro di rete, di mappatura delle criticità e di campagne di sensibilizzazione sul tema;



e) la stipulazione di accordi e protocolli d'intesa con enti, confidi, associazioni e fondazioni senza scopo di lucro, al fine di offrire supporto stabile alle azioni di prevenzione e di risoluzione delle crisi da sovraindebitamento e ai programmi di sostegno all'accesso al credito sul territorio regionale;

f) la promozione di interventi di contrasto ad abusi e attività improprie, anche di intermediazione, realizzate approfittando della condizione di fragilità del sovraindebitato;

g) il sostegno agli OCC, nonché agli enti del Terzo settore e agli altri soggetti pubblici e privati che svolgono attività propedeutiche all'instaurazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, per l'acquisizione di strumenti o soluzioni informatiche comuni su base regionale, finalizzate alla raccolta delle informazioni, della documentazione e dei dati necessari all'accesso a tali procedure e alla semplificazione, ottimizzazione e accelerazione dell'attività istruttoria prodromica e funzionale alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento;

h) la promozione di accordi, anche interistituzionali, e di protocolli di intesa con enti creditori e istituti bancari, volti ad agevolare la composizione delle crisi da sovraindebitamento e ad incentivare il ricorso alle procedure della ristrutturazione dei debiti del consumatore e del concordato minore, in alternativa alla liquidazione controllata del sovraindebitato, anche mediante la prestazione di idonee garanzie o sostegni a fondo perduto in favore del debitore.

Art. 6.

Interventi e misure di sostegno

1. A favore dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, possono essere previste:

a) l'attivazione di servizi di supporto psicologico, per mezzo delle strutture del servizio sociosanitario lombardo, per coloro che versano in uno stato di grave turbamento connesso alla condizione di sovraindebitamento, o la presa in carico per l'attuazione delle misure socioassistenziali più appropriate rispetto alla condizione del soggetto indebitato e del suo nucleo familiare;

b) forme di sostegno all'occupazione, finalizzate in particolare al reinserimento, alla riqualificazione, alla ricollocazione lavorativa, nonché alla conservazione dell'attività lavorativa o all'avvio di attività autonoma imprenditoriale o professionale;

c) misure di supporto, di consulenza sul debito e forme di garanzia per l'accesso al credito, anche in esecuzione degli accordi di cui all'art. 5, comma 1, lettere e) e h), con particolare riferimento ai soggetti con segnalazioni negative presso i sistemi di informazione creditizia pubblica e privata in seguito all'accesso alla procedura di sovraindebitamento;

d) iniziative formative sull'uso responsabile del denaro, in collaborazione con i soggetti di cui all'art. 3.

2. Anche in esecuzione degli accordi di cui all'art. 3, la Regione può concedere agli OCC del territorio lomar-

do iscritti nel registro di cui all'art. 15, comma 2, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento), un contributo a fondo perduto a copertura, parziale o totale, dei costi, anche di assistenza legale e tecnica, per l'avvio delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e di esdebitazione, anche dell'incapiente, e a sostegno del percorso di uscita dallo stato di sovraindebitamento dei soggetti di cui all'art. 2. In relazione al contributo di cui al presente comma, con deliberazione della Giunta regionale, con il supporto della Cabina di regia, si provvede:

a) alla definizione dei criteri, dei requisiti e della modalità per la concessione del contributo e per la selezione degli OCC idonei, nonché alla definizione dei criteri per la determinazione dell'entità del contributo stesso;

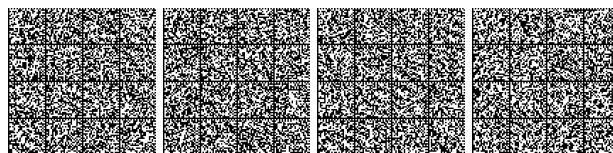
b) se necessario, agli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all'art. 11-bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).

3. Qualora per i soggetti che avviano o abbiano in corso le procedure di sovraindebitamento e di esdebitazione, anche dell'incapiente, di cui alla legge n. 3/2012 o al decreto legislativo n. 14/2019 sia accertata la difficile condizione economica unita all'emergenza abitativa, anche a seguito degli effetti derivanti dalla procedura di composizione della crisi, gli stessi sono inseriti, nella regolamentazione dei criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, tra i beneficiari dei servizi abitativi pubblici, anche nell'ambito delle fattispecie di cui all'art. 23, comma 13, della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi). Qualora i soggetti di cui al presente comma siano beneficiari di servizi abitativi pubblici, gli enti proprietari, per agevolare la permanenza dei nuclei familiari negli alloggi assegnati, adottano le misure più appropriate previste in favore delle situazioni di comprovata difficoltà economica, secondo le modalità previste dall'art. 26, comma 5, della legge regionale n. 16/2016.

4. La Regione adotta ulteriori interventi, misure di sostegno e azioni di *welfare* nei confronti dei soggetti di cui all'art. 2 che propongono soluzione della crisi da sovraindebitamento e di esdebitazione, anche dell'incapiente, al fine di agevolare l'adozione degli strumenti di composizione della crisi e di favorire la ripresa economica e il reintegro sociale dei soggetti sovraindebitati.

5. Gli interventi e le misure di cui al presente articolo sono attuati dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, con il supporto della Cabina di regia di cui all'art. 7, tenendo in particolare considerazione i nuclei familiari con figli a carico, i giovani che si avviano alla vita autonoma e le persone fragili, compresi gli anziani e le donne in condizioni di dipendenza economica.

6. È possibile il concorso dei privati all'attuazione degli interventi di cui al presente articolo nel rispetto del-



le procedure di evidenza pubblica. Le relative modalità operative sono definite con deliberazione della Giunta regionale adottata con il supporto della Cabina di regia di cui all'art. 7.

Art. 7.

Cabina di regia regionale per la prevenzione, il contrasto e la composizione delle crisi da sovraindebitamento

1. È istituita la Cabina di regia regionale per la prevenzione, il contrasto e la composizione delle crisi da sovraindebitamento.

2. La Cabina di regia è composta in base alle competenze, da:

a) assessore regionale al bilancio o suo delegato, che la coordina;

b) assessori, o loro delegati, di volta in volta competenti per l'attuazione delle misure e degli interventi di cui alla presente legge in materia di *welfare*, edilizia residenziale pubblica, istruzione, formazione e lavoro, famiglia e fragilità, attività produttive e usura;

c) due rappresentanti del Consiglio regionale, di cui uno indicato dalla minoranza;

d) quattro componenti individuati dalla Giunta regionale, anche tra soggetti esterni all'amministrazione, esperti delle materie e dei fenomeni oggetto della presente legge.

3. La Cabina di regia è costituita, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento della Giunta regionale.

4. La Cabina di regia svolge le seguenti funzioni:

a) fornisce supporto alla Giunta regionale ai sensi degli articoli 3 e 6;

b) definisce le strategie di intervento per l'attuazione delle misure e degli interventi di cui alla presente legge;

c) propone la realizzazione di accordi e collaborazioni fra istituzioni e soggetti che operano nell'ambito della prevenzione e del contrasto al sovraindebitamento;

d) propone azioni di valorizzazione dell'offerta di misure e interventi volti alla prevenzione e alla composizione della crisi da sovraindebitamento e alla consulenza sul debito, favorendone la conoscenza e l'accessibilità da parte dei cittadini lombardi attraverso iniziative mirate.

5. La Cabina di regia può avvalersi del supporto specialistico di soggetti esperti nell'ambito di operatività della presente legge e della composizione delle crisi da sovraindebitamento, dei rappresentanti dei soggetti di cui all'art. 3, nonché di soggetti non espressamente previsti nell'art. 3, convocati per l'approfondimento delle materie di propria competenza.

6. Il funzionamento della Cabina di regia è disciplinato con provvedimento della Giunta regionale, adottato previo parere della competente commissione consiliare.

7. La partecipazione alla Cabina di regia è a titolo gratuito e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

8. La Cabina di regia è rinnovata all'inizio di ogni legislatura. I componenti nominati in ragione della pro-

pria condizione di assessori o consiglieri regionali cessano di far parte della Cabina di regia al termine del proprio mandato politico o elettorale. Gli altri componenti continuano a svolgere le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.

Art. 8.

Osservatorio regionale per la prevenzione e il contrasto del sovraindebitamento

1. È istituito l'Osservatorio regionale per la prevenzione e il contrasto del sovraindebitamento.

2. L'Osservatorio è composto da rappresentanti dei soggetti, pubblici e privati, attivi nel supporto ai soggetti sovraindebitati o che operano nel settore del sovraindebitamento e della composizione delle crisi di cui all'art. 3, comma 1, e degli enti che svolgono attività di concessione del credito e mediazione creditizia.

3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, con propria deliberazione da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce la composizione, i criteri e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio regionale per la prevenzione e il contrasto del sovraindebitamento. L'Osservatorio è costituito con provvedimento della Giunta regionale entro i quarantacinque giorni successivi alla deliberazione di cui al primo periodo.

4. L'Osservatorio monitora e analizza i dati riguardanti:

a) la concessione del credito a famiglie, lavoratori dipendenti e autonomi e imprese sul territorio regionale e gli indicatori di sovraindebitamento, nell'ottica delle possibili ricadute dell'attività creditizia sulla stabilità e sulla crescita del tessuto economico e sociale;

b) la diffusione sul territorio regionale delle filiali degli istituti di credito;

c) la diffusione e l'attività sul territorio regionale degli sportelli di consulenza e orientamento dei cittadini, al fine di rilevare la capillarità della rete di prevenzione e supporto e le caratteristiche e i bisogni dell'utenza;

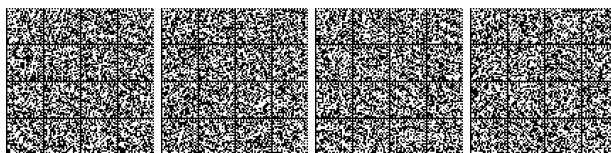
d) l'accesso di sovraindebitati agli sportelli di consulenza e agli OCC, il numero, la tipologia, i tempi, i costi e la diffusione sul territorio regionale delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, nonché le ragioni che ne ostacolano l'apertura;

e) l'attività di promozione e diffusione dell'educazione finanziaria e di informazione delle fasce di popolazione più fragili, dei giovani, anche nelle aree con bassa intensità urbana;

f) ogni altra informazione pertinente e connessa al fenomeno del sovraindebitamento proveniente da banche dati pubbliche e dai componenti dell'Osservatorio.

5. L'Osservatorio trasmette annualmente alla Giunta regionale e alla Cabina di regia di cui all'art. 7 una relazione sull'attività svolta in attuazione del comma 4.

6. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.



7. L'Osservatorio è rinnovato all'inizio di ogni legislatura. Nelle more del rinnovo, i componenti in carica continuano ad esercitare le proprie funzioni fino all'insediamento dei nuovi componenti.

Art. 9.

Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati progressivamente ottenuti nella prevenzione e nel contrasto alle forme di sovraindebitamento. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione annuale che informa e descrive:

a) l'evoluzione del fenomeno del sovraindebitamento sul territorio regionale, dando conto di eventuali differenze nella sua diffusione per territori e per fattori di causa;

b) le forme di collaborazione promosse dalla Regione con soggetti pubblici e privati, i soggetti coinvolti, gli accordi raggiunti e le azioni di coordinamento svolte;

c) le misure di formazione, sensibilizzazione e prevenzione attivate, tra quelle previste agli articoli 4 e 5, i soggetti coinvolti, i destinatari raggiunti, le risorse assegnate e utilizzate;

d) le forme di sostegno, di cui all'art. 6, rese disponibili e quelle più richieste da chi intraprende una procedura di sovraindebitamento, le risorse ad esse dedicate e gli esiti prodotti;

e) l'andamento delle domande di composizione della crisi presentate e accolte per territorio, distinguendo per tipologia di soggetti ammissibili, per fattispecie di procedura richiesta e per stadio raggiunto;

f) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge e l'indicazione di possibili proposte per superarle.

2. I soggetti pubblici e privati che contribuiscono all'attuazione della presente legge forniscono alla Regione i dati e le informazioni necessarie a rispondere ai quesiti di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l'esame.

Art. 10.

Norma finanziaria

1. Alle spese per le azioni di informazione, formazione e sensibilizzazione di cui all'art. 4, quantificate in euro 20.000,00 per l'anno 2025, si provvede con incremento di euro 20.000,00 per l'annualità 2025 della Missione 3 «Ordine pubblico e sicurezza», Programma

2 «Sistema integrato di sicurezza urbana» - Titolo 1 «Spese correnti», del bilancio di previsione 2025 - 2027 e corrispondente riduzione della Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 3 «Altri fondi» - Titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese di bilancio 2025 - 2027.

2. Alle spese per il sostegno all'acquisizione di strumenti o soluzioni informatiche comuni su base regionale di cui all'art. 5, comma 1, lettera g), quantificate in euro 100.000,00 per l'anno 2025, si provvede con incremento di euro 100.000,00 per l'annualità 2025 della Missione 3 «Ordine pubblico e sicurezza», Programma 1 «Polizia locale e amministrativa» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025 - 2027 e corrispondente riduzione della Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 3 «Altri fondi» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025 - 2027.

3. Alle spese per le azioni per la prevenzione e la composizione del sovraindebitamento di cui all'art. 5, comma 1, lettere b), c), d) e f), quantificate in euro 30.000,00 per l'anno 2025, si provvede con incremento di euro 30.000,00 per l'annualità 2025 della Missione 3 «Ordine pubblico e sicurezza», Programma 2 «Sistema integrato di sicurezza urbana» - Titolo 1 «Spese correnti» e corrispondente riduzione della Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 3 «Altri fondi» - Titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025 - 2027.

4. Alle spese per gli interventi di sostegno di cui all'art. 6, quantificate in euro 400.000,00 per l'anno 2025, si provvede con le risorse della Missione 3 «Ordine pubblico e sicurezza», Programma 2 «Sistema integrato di sicurezza urbana» - Titolo 1 «Spese correnti» e corrispondente riduzione della Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 3 «Altri fondi» - Titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025 - 2027.

5. Per gli esercizi successivi al 2025 all'autorizzazione delle spese di cui alla presente legge si provvede con legge annuale di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

6. All'attuazione della presente legge possono concorrere le risorse provenienti dai soggetti privati di cui all'art. 6, comma 6, della presente legge.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 22 aprile 2025

FONTANA

25R00202



**REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA**

LEGGE REGIONALE 1° agosto 2025, n. 11.

Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2024.*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Friuli-Venezia Giulia n. S020 del 4 agosto 2025)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Approvazione del rendiconto generale
per l'esercizio 2024*

1. È approvato il rendiconto generale della regione per l'esercizio finanziario 2024, che si allega e forma parte integrante della presente legge, con le risultanze esposte negli articoli seguenti e così composto:

1) conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria 2024 redatto secondo gli schemi di cui all'allegato n. 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

2) quadro generale riassuntivo;

3) verifica degli equilibri di bilancio;

4) prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;

5) prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;

6) prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

7) prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;

8) prospetto degli impegni per titoli, missioni, programmi e macroaggregati;

9) tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;

10) tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;

11) prospetto relativo ai costi per missione;

12) prospetto relativo alla politica regionale unitaria;

13) prospetto dei dati SIOPE;

14) elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;

15) conto economico e stato patrimoniale al 31 dicembre 2024 e relativa nota integrativa;

16) relazione sulla gestione 2024;

17) rendiconto finanziario consolidato per l'esercizio 2024;

18) rendiconto economico patrimoniale consolidato per l'esercizio 2024.

Art. 2.*Gestione della competenza
dell'esercizio finanziario 2024*

1. Il totale delle entrate accertate nell'esercizio finanziario 2024 per la competenza propria dell'esercizio stesso risulta essere di 9.278.669.337,67 euro dei quali riscossi 8.510.193.310,95 euro e rimasti da riscuotere 768.476.026,72 euro.

2. Il totale delle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2024 per la competenza propria dell'esercizio stesso risulta essere di 8.478.903.106,50 euro, dei quali pagati 7.584.799.018,70 euro e rimasti da pagare 894.104.087,86 euro.

Art. 3.*Gestione dei residui
dell'esercizio finanziario 2024*

1. I residui attivi dell'esercizio 2023 e precedenti determinati in complessivi 1.304.516.098,39 euro, dei quali riscossi 534.019.291,94 euro e rimasti da riscuotere al 31 dicembre 2024 770.496.806,45 euro, tenuto conto delle minori entrate pari a 110.181.411,08 euro, si rideterminano in 660.315.395,37 euro.

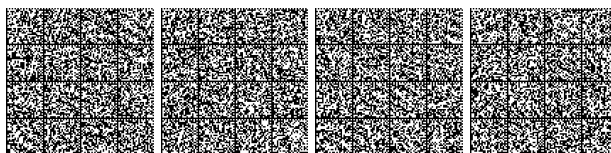
2. I residui passivi dell'esercizio 2023 e precedenti determinati in complessivi 1.538.297.368,79 euro, dei quali pagati 691.453.627,31 euro e rimasti da pagare al 31 dicembre 2024 846.843.741,48 euro, tenuto conto dei disimpegni pari a 85.352.964,41 euro, si rideterminano in 761.490.777,07 euro.

3. Il totale dei residui attivi al 31 dicembre 2024 è determinato, come da conto del bilancio, in 1.428.791.422,09 euro.

4. Il totale dei residui passivi al 31 dicembre 2024 è determinato, come da conto del bilancio, in 1.655.594.864,93 euro.

Art. 4.*Fondo pluriennale vincolato*

1. Il fondo pluriennale vincolato in entrata al 31 dicembre 2024 ammonta a 3.365.745.006,06 euro, di cui



413.870.008,01 euro di parte corrente, 2.927.870.506,21 euro di parte capitale e 24.004.491,84 euro per incremento di attività finanziarie.

2. Il fondo pluriennale vincolato in spesa al 31 dicembre 2024 ammonta a 3.982.559.887,59 euro, di cui 431.536.718,57 euro di parte corrente, 3.439.859.317,57 euro di parte capitale e 111.163.851,45 euro per incremento di attività finanziarie.

Art. 5.

Situazione di cassa

1. Il fondo di cassa all'1 gennaio 2024 ammontava a 6.657.562.928,63 euro, le riscossioni nel corso dell'esercizio finanziario 2024 sono state pari a 9.044.212.602,89 euro e i pagamenti sono stati pari a 8.276.252.646,01 euro.

2. La situazione di cassa alla chiusura dell'esercizio 2024 è determinata in 7.425.522.885,51 euro.

Art. 6.

Risultato di amministrazione

1. È accertato in 3.216.159.555,08 euro l'avanzo derivante dal conto consuntivo del bilancio alla fine dell'esercizio 2024.

Art. 7.

Conto economico e stato patrimoniale al 31 dicembre 2024

1. È approvato il risultato economico e la situazione patrimoniale attiva e passiva al 31 dicembre 2024 come meglio specificato nell'allegato prospetto e dettagliato nella relativa nota integrativa.

2. Il risultato economico dell'esercizio è destinato alla voce IV di A) Patrimonio netto del passivo dello stato patrimoniale, denominata «Risultati economici di esercizi precedenti».

Art. 8.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Trieste, 1° agosto 2025

FEDRIGA

(*Omissis*).

25R00259

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 18 marzo 2025, n. 18.

Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione 2025 - 2027.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 19 del 21 marzo 2025)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visti l'art. 117, commi terzo e quarto, e l'art. 119, commi primo e secondo, della Costituzione;

Visto l'art. 4 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

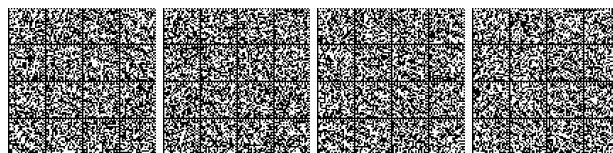
Vista la legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021);

Vista la legge regionale 24 dicembre 2024, n. 59 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2025);

Considerato quanto segue:

1. è necessario stanziare ulteriori 50.000.000,00 di euro per l'anno 2025 da destinare al sostegno di investimenti, già finanziati e sostenuti dalle aziende del Servizio sanitario regionale (SSR) con risorse in conto esercizio, dei quali invece intende farsi carico la Regione tramite opportune risorse in conto capitale finanziate con il ricorso all'indebitamento regionale, al fine di ridurre la perdita d'esercizio 2024 del bilancio consolidato del SSR;

2. a seguito dell'approvazione della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027), la previsione dell'art. 45 della legge regionale n. 59/2024 risulta non coerente con l'art. 1, comma 124, della legge nazionale, motivo per il quale il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite la Ragioneria generale dello Stato, ne ha chiesto l'abrogazione, non accogliendo la proposta regionale di



modificare la disposizione prevendendone l'inefficacia fino alla sottoscrizione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni locali;

3. al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA

la presente legge:

Art. 1.

Misure a sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale delle aziende sanitarie. Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 19/2019

1. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019-2021) le parole: «368.764.804,54 per il periodo 2019-2024» sono sostituite dalle seguenti: «418.764.804,54 per il periodo 2019-2025», e dopo le parole: «35.942.375,70 per l'anno 2024» sono aggiunte le seguenti: «, ed euro 50.000.000,00 per l'anno 2025».

2. Nell'alinea del comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 19/2019 la parola: «368.764.804,54» è sostituita dalla seguente: «418.764.804,54».

3. Dopo la lettera c-ter) del comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 19/2019 è aggiunta la seguente:

«c-quater) per euro 50.000.000,00 per l'anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 13 «Tutela della salute», Programma 05 «Servizio sanitario regionale-Investimenti sanitari», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025.».

Art. 2.

Finanziamento misure di welfare integrativo aziendale. Abrogazione dell'art. 45 della legge regionale n. 59/2024

1. L'art. 45 della legge regionale 24 dicembre 2024, n. 59 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2025) è abrogato.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con le maggiori entrate e le riduzioni di spesa apportate al bilancio di previsione 2025-2027 con la legge regionale 18 marzo 2025, n. 19 (Bilancio di previsione finanziario 2025-2027. Prima variazione).

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 18 marzo 2025

GIANI

(Omissis).

25R00093

LEGGE REGIONALE 18 marzo 2025, n. 19.

Bilancio di previsione finanziario 2025-2027. Prima variazione.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 19 del 21 marzo 2025)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(Omissis);

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visti l'art. 11 e l'art. 37 dello statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e, in particolare, l'art. 51;

Vista la legge regionale 24 dicembre 2024, n. 60 (Bilancio di previsione finanziario 2025-2027);

Visto il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana, espresso in data 27 febbraio 2025, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);



Considerato quanto segue:

1. Si rende necessario adeguare gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2025-2027 al fine di recuperare le risorse finanziarie necessarie per concorrere al raggiungimento dell'equilibrio economico del bilancio consolidato del Servizio sanitario regionale (SSR) 2024 e per garantire copertura finanziaria a esigenze di spesa intervenute successivamente all'approvazione del bilancio stesso (legge regionale 24 dicembre 2024, n. 60), da realizzarsi nel corso dell'esercizio di riferimento;

2. Tale adeguamento si concretizza nella iscrizione di nuove o maggiori spese, alla cui copertura si provvede attraverso il ricorso al credito, storni di fondi compensativi e l'utilizzo degli accantonamenti di bilancio presenti sui fondi di riserva;

3. Per consentire l'immediata adozione degli atti amministrativi conseguenti, è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA

la presente legge:

Capo I

VARIAZIONI AL BILANCIO

Art. 1.

Variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2025-2027

1. Alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2025-2027 sono apportate le variazioni indicate nell'allegato A «Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2025-2027 - Entrata» e nell'allegato B «Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2025-2027 - Spesa».

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, le previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2025-2027 sono modificate nella misura complessivamente indicata dalle seguenti risultanze:

	Residui	Cassa	Competenza 2025	Pluriennale 2026	Pluriennale 2027
ENTRATA	0,00	+50.000.000,00	+50.000.000,00	0,00	0,00
SPESA	0,00	+50.000.000,00	+50.000.000,00	0,00	0,00

Art. 2.

Autorizzazioni di spesa per gli anni 2025-2027

1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate dalla presente legge negli importi indicati all'allegato B «Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2025-2027 - Spesa».

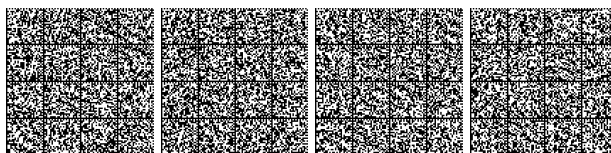
Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 2024, N. 60 (BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2027)

Art. 3.

Autorizzazione all'indebitamento. Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 60/2024

1. L'art. 6 della legge regionale 24 dicembre 2024, n. 60 (Bilancio di previsione finanziario 2025-2027), è sostituito dal seguente:



«Art. 6 (Autorizzazione all'indebitamento). —

1. Nel triennio 2025-2027 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di euro 980.834.731,04, di cui euro 441.772.155,99 nel 2025, euro 298.548.553,92 nel 2026 ed euro 240.514.021,13 nel 2027, subordinatamente al rispetto di quanto disposto dall'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2004"), di quanto previsto dall'art. 62 del decreto legislativo n. 118/2011 e all'osservanza di quanto recato dall'art. 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1, comprende anche gli stanziamenti necessari ad assicurare la copertura finanziaria degli impegni che sono stati oggetto di reimputazione, sulle annualità: 2025 per euro 5.319.142,10 e 2026 per euro 3.933.964,36, a valere su precedenti autorizzazioni all'indebitamento.

3. Con riferimento all'indebitamento autorizzato al comma 1, per il finanziamento degli investimenti degli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027, è autorizzato il ricorso all'indebitamento per far fronte alle effettive esigenze di cassa, come previsto dall'art. 40, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 118/2011, per euro 336.453.013,89 relativamente all'esercizio finanziario 2025, per euro 294.614.589,56 relativamente all'esercizio finanziario 2026 e per euro 240.514.021,13 relativamente all'esercizio finanziario 2027 ai sensi dell'art. 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione) e nel rispetto dell'art. 3, commi 16-21, della legge n. 350/2003, come integrati dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191.

4. I mutui o prestiti di cui al comma 1 sono da estinguersi in un periodo di ammortamento non superiore ad anni trenta e ad un tasso massimo pari a quello di riferimento applicato dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a.

5. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti S.p.a. e/o con la Banca europea per gli investimenti (BEI).

6. I mutui o prestiti di cui al comma 4, aventi un impatto di spesa in termini di oneri finanziari a servizio del debito negli esercizi 2026 e 2027, trovano copertura finanziaria negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, Missione 50 "Debito Pubblico".

7. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2027, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell'esercizio 2027, troveranno copertura nell'ambito delle successive leggi di bilancio.».

Art. 4.

*Sostituzione dell'allegato d)
della legge regionale n. 60/2024*

1. L'allegato d) della legge regionale n. 60/2024, «Limiti di indebitamento Regione Toscana», è sostituito dall'allegato F «Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento» della presente legge.

Art. 5.

*Sostituzione dell'allegato 3 della nota integrativa
della legge regionale n. 60/2024*

1. L'allegato 3 della nota integrativa della legge regionale n. 60/2024, «Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito, con debito autorizzato e non contratto (DANC) e con risorse disponibili», è sostituito dall'allegato G «Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito, con debito autorizzato e non contratto (DANC) e con risorse disponibili» della presente legge.

Art. 6.

*Sostituzione tabella della nota integrativa della legge
regionale n. 60/2024 recante l'analisi del disavanzo
presunto e la modalità di copertura*

1. La tabella recante l'analisi del disavanzo presunto e la modalità di copertura, contenuta nella nota integrativa della legge regionale n. 60/2024 è sostituita dall'allegato H «Tabella recante l'analisi del disavanzo presunto e la modalità di copertura» della presente legge.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 18 marzo 2025

GIANI

(Omissis)

25R00094



LEGGE REGIONALE 28 marzo 2025, n. 20.

Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Toscana colpiti da eventi alluvionali. Modifiche alla l.r. 59/2024.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 23 del 9 aprile 2025)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma secondo, lettera s), e comma terzo della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;

Vista la legge regionale 25 giugno 2020, n. 45 (Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività);

Vista la legge regionale 24 dicembre 2024, n. 59 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2025);

Considerato quanto segue:

1. In conseguenza degli eventi alluvionali di settembre e ottobre 2024, il Presidente della Giunta regionale ha immediatamente dichiarato lo stato di emergenza regionale per le Province di Pisa, Livorno, Siena, Grosseto e Pistoia e per la Città Metropolitana di Firenze ai sensi dell'art. 24, comma 1, della l.r. n. 45/2020 con propri decreti del 23 settembre 2024, n. 127, del 25 settembre 2024, n. 128, del 18 ottobre 2024, n. 135 e del 29 ottobre 2024, n. 143, e richiesto, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 24, lo stato di emergenza nazionale di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile);

2. Con successive ordinanze commissariali di protezione civile del 22 novembre 2024, n. 1.112, del 6 dicembre 2024, n. 1.115 e del 14 gennaio 2025, n. 1.127, è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale per questi territori, escludendo tuttavia i due Comuni di Montescudaio e Piombino;

3. Inoltre, con decreto del Presidente della Giunta regionale 18 febbraio 2025, n. 33, è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale per gli eventi meteorologici dal 12 al 14 febbraio 2025 nel territorio dei Comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Portoferraio, Rio e negli ulteriori comuni della Città Metropolitana di Firenze e delle Province di Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Prato e Pistoia;

4. Si rende necessario estendere le misure finanziarie a carattere straordinario per il superamento dell'emergenza ed un primo aiuto finanziario anche alla popolazione

dei territori colpiti dagli eventi sopracitati. Il contributo straordinario messo a disposizione consente alle persone danneggiate di far fronte alle prime spese urgenti e necessarie conseguenti ai danni o alla perdita dei beni di prima necessità a causa degli eventi in questione;

5. Si ritiene opportuno modificare il comma 4 dell'art. 1 della l.r. n. 59/2024 per meglio precisare che il contributo è destinato anche al ripristino dei beni immobili ovvero al ripristino, o sostituzione, dei beni mobili, così come già previsto al comma 2 del medesimo art. 1;

6. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA
la presente legge:

Capo I

MISURE URGENTI A SOSTEGNO DELLE COMUNITÀ E DEI TERRITORI DELLA TOSCANA COLPITI DA EVENTI ALLUVIONALI. MODIFICHE ALLA L.R. N. 59/2024

Art. 1.

Sostituzione della rubrica della sezione I del capo I della l.r. n. 59/2024

1. La rubrica della sezione I del capo I della legge regionale 24 dicembre 2024, n. 59 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2025) è sostituita dalla seguente: «Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Toscana colpiti da eventi alluvionali».

Art. 2.

Sostituzione della rubrica dell'art. 1 della l.r. n. 59/2024

1. La rubrica dell'art. 1 della l.r. n. 59/2024 è sostituita dalla seguente: «Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Toscana colpiti da eventi alluvionali».

Art. 3.

Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Toscana colpiti da eventi alluvionali. Modifiche all'art. 1 della l.r. n. 59/2024

1. Dopo il comma 1 dell'art. 1 della l.r. n. 59/2024 è inserito il seguente:

«1-bis. Le misure finanziarie straordinarie di cui al comma 1 si applicano, altresì, ai seguenti comuni, il cui territorio è stato interessato da eventi alluvionali per i quali è stata adottata la dichiarazione dello stato di emergenza regionale, ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 25 giugno 2020, n. 45 (Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività), e di seguito indicati:

a) Comune di Montescudaio, interessato dagli eventi alluvionali del 25-26 ottobre 2024;



b) Comune di Piombino, interessato dagli eventi alluvionali del 17-18 ottobre 2024;

c) tutti i comuni interessati dagli eventi alluvionali del 12-14 febbraio 2025.».

2. Alla lettera a) e alla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della l.r. n. 59/2024 dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «e 1-bis».

3. Il comma 4 dell'art. 1 della l.r. n. 59/2024 è sostituito dal seguente:

«4. Al fine di sostenere i nuclei familiari di cui al comma 2, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario forfettario, finalizzato al ripristino dei beni immobili ovvero al ripristino o sostituzione dei beni mobili, anche registrati, danneggiati dagli eventi di cui ai commi 1 e 1-bis, fino ad un massimo di euro 3.000,00 per nucleo familiare. Il contributo è cumulabile con il contributo previsto in analoghi provvedimenti comunali o nazionali.».

4. Il comma 5 dell'art. 1 della l.r. n. 59/2024 è sostituito dal seguente:

«5. Ai fini dell'ammissibilità al contributo, i nuclei familiari di cui al comma 2 devono aver presentato la domanda di ricognizione e la richiesta danni alluvione di cui alla procedura gestita dal comune territorialmente competente.».

5. Il comma 7 dell'art. 1 della l.r. n. 59/2024 è sostituito dal seguente:

«7. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce, con deliberazione, le modalità per la presentazione delle domande e i termini della procedura.».

6. Dopo il comma 7 dell'art. 1 della l.r. n. 59/2024 è inserito il seguente:

«7-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del comma 1-bis, la Giunta regionale definisce, con deliberazione, le modalità per la presentazione delle domande e i termini della procedura di cui al medesimo comma 1-bis.».

7. Dopo il comma 7-bis dell'art. 1 della l.r. n. 59/2024 è inserito il seguente:

«7-ter. Al termine di ciascuna delle due fasi di ricognizione avviate, rispettivamente, per gli eventi di cui ai commi 1 e 1-bis, la Giunta regionale, con deliberazione, stabilisce le modalità di assegnazione del contributo straordinario forfettario in relazione ai danni subiti nonché di erogazione e successivo controllo a campione dei contributi medesimi.».

8. Dopo il comma 8 dell'art. 1 della l.r. n. 59/2024 è aggiunto il seguente:

«8-bis. Le risorse finanziarie di cui al comma 8, in sede di prima applicazione della legge, sono così suddivise:

a) euro 3.000.000,00 per gli eventi alluvionali occorsi nei comuni di cui al comma 1;

b) euro 1.000.000,00 per gli eventi alluvionali occorsi nei comuni di cui al comma 1-bis.

All'esito delle rispettive ricognizioni di cui al comma 7-ter, le eventuali economie su ciascuna delle due

procedure contributive possono essere utilizzate indistintamente per entrambe, fino all'importo massimo complessivo di euro 4.000.000,00.».

Capo II

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 4.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 28 marzo 2025

GIANI

(Omissis)

25R00111

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 aprile 2025, n. 21/R.

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 aprile 2023, n. 20 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale in Toscana. Modifiche alla l.r. 30/2003).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 16 aprile 2025)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

(Omissis)

Visto l'art. 117, comma 6, della Costituzione;

Visto l'art. 42, comma 2 dello Statuto;

Visto l'art. 66, comma 3 dello Statuto;

Vista la legge 18 agosto 2014, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale);



Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo 21 dicembre 2018, n. 12550 (Definizione dei requisiti minimi e delle modalità relative alle attività di agricoltura sociale);

Vista la legge regionale 27 aprile 2023, n. 20 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale in Toscana. Modifiche alla legge regionale n. 30/2003);

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 23 dicembre 2024, n. 1557;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali (CAL) nella seduta del 20 gennaio 2025;

Visto il parere favorevole con raccomandazioni, espresso dalla Seconda Commissione consiliare nella seduta del 4 febbraio 2025;

Visto il parere della competente struttura di cui art. 18, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale Toscana 31 gennaio 2022, n. 6;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 24 marzo 2025, n. 357;

Considerato quanto segue:

1. Al fine di promuovere lo svolgimento delle attività di inserimento socio - lavorativo dei soggetti di cui all'art. 1, comma 3, lettera a) della legge regionale n. 20/2023 si prevede che le stesse possano essere attuate sia mediante l'utilizzo delle diverse tipologie di rapporti di lavoro che lo svolgimento di tirocini;

2. Al fine di favorire lo svolgimento dell'attività di agricoltura sociale si prevede la possibilità che le attività siano svolte, oltre che presso la sede dell'operatore di agricoltura sociale anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità degli operatori di agricoltura sociale, purché funzionali alla valorizzazione delle specificità territoriali in ambito rurale;

3. Nell'ambito delle prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali vengono specificate alcune attività e servizi che possono essere svolti. In particolare, si indicano: gli agrinido, gli agriasilo, i servizi per l'infanzia, i servizi per le persone anziane in situazioni di vulnerabilità e minori opportunità, gli orti sociali, le iniziative di incontro e scambio attivo tra le generazioni, lo sviluppo di reti di socializzazione sul territorio rurale anche tra vecchi e nuovi residenti, tra generazioni e tra città e campagna, la promozione di percorsi di sostegno al benessere fisico, l'offerta di soluzioni al disagio abitativo temporaneo, i servizi per la conciliazione lavoro/famiglia;

4. Per lo svolgimento dell'attività di agricoltura sociale a carattere stagionale è opportuno indicare specifici limiti temporali anche per garantire un'applicazione uniforme della norma sul territorio;

5. Per assicurare la valorizzazione delle competenze professionali degli operatori di agricoltura sociale, in alternativa al possesso del titolo di formazione, sono individuate le tipologie di esperienza pratica triennale necessaria ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori di agricoltura sociale;

6. Per assicurare l'operatività delle disposizioni sull'agricoltura sociale sul territorio sono individuate il contenuto della dichiarazione unica aziendale (DUA) e

della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), le modalità di iscrizione nell'elenco degli operatori di agricoltura, le modalità di somministrazione di pasti, i limiti per l'idoneità della cucina domestica, e le modalità di esercizio contestuale delle attività di agricoltura sociale e delle altre attività agricole, nonché l'utilizzo del contrassegno degli operatori dell'agricoltura sociale;

Si approva il presente regolamento:

Art. 1.

Requisiti e modalità per lo svolgimento delle attività di inserimento socio-lavorativo dei soggetti di cui all'art. 1, comma 3, lettera a) della legge regionale n. 20/2023 (art. 3, comma 10, legge regionale n. 20/2023).

1. Le attività di inserimento socio-lavorativo sono destinate ai soggetti di cui all'art. 1, comma 3, lettera a) della legge regionale 27 aprile 2023, n. 20 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale in Toscana. Modifiche alla legge regionale n. 30/2003) e sono attuate, nel rispetto delle vigenti normative mediante l'utilizzo:

- a) delle diverse tipologie di rapporti di lavoro;
- b) dei tirocini non curriculari.

2. Nel caso di attivazione di tirocini formativi e di orientamento o finalizzati all'inserimento o al reinserimento al lavoro si applicano gli articoli 17-bis e seguenti della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro) e le disposizioni del titolo VIII, capo III, sezione I-bis del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 «Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro»).

3. Il numero dei soggetti destinatari delle attività di cui al comma 1 è costituito da almeno una unità lavorativa per gli operatori di agricoltura sociale che impiegano fino a quindici addetti e da almeno due unità lavorative per gli operatori di agricoltura sociale con un numero di addetti da sedici a venti unità. Per gli operatori di agricoltura sociale con numero di addetti superiore a venti unità, il numero di destinatari delle attività di cui al comma 1 è almeno il 10 per cento del totale degli addetti.

4. L'imprenditore agricolo senza dipendenti rispetta il limite di cui al comma 3 previsto per gli operatori sociali che impiegano fino a quindici addetti.

5. Le attività di cui al comma 1 possono essere comprese all'interno del progetto di vita e del progetto riabilitativo individuale di cui agli articoli 9 e 13 della legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60 (Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità) e di cui agli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 (Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazio-



ne e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato) e comunque essere coerenti con le altre disposizioni nazionali in materia.

Art. 2.

Requisiti e modalità per lo svolgimento delle prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali (art. 3, comma 10, legge regionale n. 20/2023).

1. Le prestazioni e attività sociali e di servizio di cui all'art. 1, comma 3, lettera a) della legge regionale n. 20/2023, sono rivolte alle comunità locali per assicurare risposte ai loro bisogni di vita e di conciliazione familiare, nonché ai gruppi di persone che si trovano in situazioni di vulnerabilità, comprese le persone in condizioni o a rischio di povertà, esclusione sociale o discriminazione nelle sue molteplici forme.

2. Costituiscono prestazioni e attività sociali di servizio per le comunità locali la realizzazione di servizi quali gli agrinido, gli agriasilo, i servizi per l'infanzia, i servizi per le persone anziane in situazioni di vulnerabilità e minori opportunità, gli orti sociali, le iniziative di incontro e scambio attivo tra le generazioni, lo sviluppo di reti di socializzazione sul territorio rurale anche tra vecchi e nuovi residenti, tra generazioni e tra città e campagna, la promozione di percorsi di sostegno al benessere fisico, l'offerta di soluzioni al disagio abitativo temporaneo, i servizi per la conciliazione lavoro/famiglia, ferma restando la possibilità di definire nuove tipologie di servizio coerenti con la norma in vigore e le esigenze emergenti.

3. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte anche attraverso l'attivazione di tirocini non curriculari e altre forme di inserimento indiretto.

4. Nel caso di attivazione di tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, si applicano le disposizioni regionali in materia.

5. L'attività di agrinido, rivolta alla fascia di età che va dai tre mesi ai tre anni, è svolta nel rispetto della legge regionale n. 32/2002 e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 luglio 2013, n. 41/R (Regolamento di attuazione dell'art. 4-bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 «Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro»).

6. L'attività di agriasilo, rivolta alla fascia di età che va dai tre anni ai sei anni, è svolta nel rispetto della normativa vigente in materia di scuole dell'infanzia secondo gli ordinamenti previsti dal Ministero dell'istruzione — ufficio scolastico regionale — ai fini del riconoscimento della parità scolastica.

7. Per orto sociale si intende un insieme di appezzamenti di terreno destinati alla coltivazione, dotati delle attrezzature, strutture, macchinari idonei alla coltivazione e gestione in relazione alla finalità sociale perseguita. Gli orti sociali possono essere attivati in aziende agricole o su altri terreni di proprietà privata, pubblica o collettiva e sono gestiti da un operatore di agricoltura sociale.

8. Le attività di cui al comma 1 sono svolte prevalentemente presso la sede dell'operatore di agricoltura sociale e, qualora siano esercitate all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità degli operatori di agricoltura sociale, devono essere funzionali alla valorizzazione delle specificità territoriali in ambito rurale.

9. Le attività di cui al comma 1 possono essere comprese all'interno del progetto di vita e del progetto riabilitativo individuale di cui agli articoli 9 e 13 della legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60 (Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità) e di cui agli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 (Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato) e comunque essere coerenti con le altre disposizioni nazionali in materia.

Art. 3.

Requisiti e modalità per lo svolgimento delle prestazioni e dei servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative (art. 3, comma 10, legge regionale n. 20/2023).

1. Le prestazioni e i servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative sono finalizzati, ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera c) della legge regionale n. 20/2023, a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione e l'utilizzo delle piante.

2. Costituiscono prestazioni e servizi di cui al comma 1 anche le tipologie di intervento mediate da animali appartenenti a specie domestiche, quali la terapia assistita con animali (TAA), l'educazione assistita con animali (EAA) e l'attività assistita con animali (AAA), svolte nel rispetto delle linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA) di cui all'Accordo tra Governo, regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 25 marzo 2015 recepito, con deliberazione della Giunta regionale 30 novembre 2015, n. 1153.

3. Le prestazioni e i servizi di cui al comma 1 possono essere previsti dal progetto di vita e dal progetto riabilitativo individuale di cui agli articoli 9 e 13 della legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60 (Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità) e di cui agli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 (Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato) e comunque essere coerenti con le altre disposizioni nazionali in materia.

4. Le prestazioni e i servizi di cui al comma 1 sono svolti prevalentemente presso la sede dell'operatore di agricoltura sociale e, qualora siano esercitate all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità degli operatori di agricoltura sociale, devono essere funzionali alla valorizzazione delle specificità territoriali in ambito rurale.



Art. 4.

Requisiti e modalità per lo svolgimento di progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio (art. 3, comma 10, legge regionale n. 20/2023).

1. I progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio di cui all'art. 1, comma 3, lettera d) della legge regionale n. 20/2023 possono essere rivolti all'accoglienza:

a) di bambine e bambini in età prescolare presenti nelle strutture di agriasilo e agrinido attivate in azienda, in conformità a quanto previsto dall'art. 2, commi 5 e 6 o di bambine e bambini in età prescolare e delle loro famiglie;

b) di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica in accordo con le famiglie e con le strutture pubbliche o private che hanno in carico tali persone.

2. Sono comprese nelle attività di cui al comma 1 anche le attività di agrinido e agriasilo, in conformità a quanto previsto dall'art. 2, commi 5 e 6.

3. Le prestazioni e i servizi di cui al comma 1 sono svolte prevalentemente presso la sede dell'operatore di agricoltura sociale e qualora siano esercitate all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dagli operatori di agricoltura sociale, devono essere funzionali alla valorizzazione delle specificità territoriali in ambito rurale.

Art. 5.

Attività di agricoltura sociale a carattere stagionale (art. 3, comma 9, legge regionale n. 20/2023)

1. Le attività di agricoltura sociale di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 possono essere svolte con modalità stagionale, per un periodo complessivo non inferiore a sessanta giorni nell'arco dell'anno solare.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, nel caso in cui le attività siano esercitate in base a convenzioni, accordi o altre forme contrattuali, il periodo minimo di apertura stagionale può coincidere con quello previsto dalle convenzioni.

Art. 6.

Presentazione della DUA e della SCIA (art. 7, comma 1, lettere b) e c) legge regionale n. 20/2023)

1. Lo schema tipo di relazione da inserire nella dichiarazione unica aziendale (DUA) di cui all'art. 3, comma 5 della legge regionale n. 20/2003 contiene:

a) la denominazione del soggetto con l'iscrizione al registro imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) nella sezio-

ne speciale impresa agricola e il numero della partita IVA agricola, qualora non già presenti nel fascicolo aziendale;

b) nel caso in cui il richiedente sia una cooperativa sociale di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), il numero di iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore e il rispetto dei limiti di fatturato indicati nell'art. 1, comma 2 della legge regionale n. 20/2023;

c) l'indicazione delle tipologie di attività di agricoltura sociale che si intendono svolgere;

d) la dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), del possesso dell'attestato di frequenza ad un corso per operatore di agricoltura sociale, con verifica degli apprendimenti, organizzato o riconosciuto dalla Regione Toscana ai sensi della legge regionale n. 32/2002 o da altre regioni o province autonome ai sensi e per gli effetti della legge 18 agosto 2014, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale). In alternativa al possesso dell'attestato può essere presentata la documentazione comprovante il requisito dell'esperienza triennale acquisita ai sensi dell'art. 7. Il requisito della formazione professionale o dell'esperienza triennale deve essere posseduto dall'imprenditore agricolo o da un suo coadiuvante familiare o da un dipendente a tempo indeterminato oppure, nelle forme societarie, da uno dei soci.

2. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'art. 3, comma 6 della legge regionale n. 20/2023 contiene:

a) le modalità di svolgimento delle tipologie di attività di agricoltura sociale offerte;

b) la durata dell'attività nel caso in cui sia svolta con modalità stagionale;

c) nel caso in cui il richiedente sia una cooperativa sociale di cui alla legge n. 381/1991, la dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 sul rispetto dei limiti di fatturato di cui all'art. 1, comma 2 della legge regionale n. 20/2023;

d) l'indicazione delle specifiche professionalità eventualmente impiegate;

e) l'indicazione degli spazi dedicati (foglio e particella) e dei locali utilizzati (foglio, particella e categoria catastale) per lo svolgimento delle attività sociali;

f) l'indicazione degli accordi con i servizi socio-sanitari e/o con gli enti pubblici competenti per territorio, qualora previsti;

g) per i locali e per gli spazi destinati all'attività di agricoltura sociale, la dichiarazione del rispetto e della sussistenza dei requisiti igienico-sanitari, delle norme urbanistiche, edilizie, di prevenzione incendi e di sicurezza nei luoghi di lavoro.



3. Qualora per lo svolgimento dell'attività di agricoltura sociale siano necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni, notifiche o istanze previste dalle specifiche normative di settore, si applica l'art. 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

4. In caso di variazione dei requisiti in base ai quali l'attività è stata avviata, l'interessato presenta una comunicazione di variazione allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) competente per territorio entro trenta giorni dal suo verificarsi, provvedendo, se del caso, anche all'aggiornamento della DUA sul sistema informatico dell'agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARTEA).

Art. 7.

Competenze professionali degli operatori di agricoltura sociale alternative al possesso del titolo di formazione (art. 3, comma 10, legge regionale n. 20/2023).

1. In alternativa al possesso del titolo di formazione di cui all'art. 6, comma 1, lettera d), l'esperienza pratica triennale necessaria ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori di agricoltura sociale è comprovata tramite idonea documentazione attestante le prestazioni e i servizi erogati con continuità anche a carattere stagionale o la partecipazione, in qualità di *partner* o soggetto attuatore, a progetti attuati in collaborazione o a seguito di sottoscrizione di convenzione con:

a) i soggetti che costituiscono il sistema integrato degli interventi e servizi sociali previsto dalla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

b) i soggetti di cui alla legge regionale 22 luglio 2020, n. 65 (Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano) e al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera c) della legge n. 106/2016);

c) i soggetti che operano in convenzione con gli uffici locali di esecuzione penale esterna, istituiti dall'art. 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà);

d) i soggetti che costituiscono il sistema dei servizi socio-sanitari e sanitari previsto dalla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

e) i soggetti che erogano attività di formazione scolastica;

f) i soggetti che seguono l'inserimento al lavoro (centri per l'impiego).

2. Ai fini della dimostrazione dell'esperienza pratica triennale possono essere valutati anche periodi non continuativi maturati nei dieci anni precedenti la presentazione della DUA.

Art. 8.

Modalità per l'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori di agricoltura sociale e per i successivi controlli (art. 3, comma 10, legge regionale n. 20/2023).

1. Nelle more dell'attivazione dell'interoperabilità tra il sistema informatico ARTEA e il sistema informatico degli sportelli unici per le attività produttive di cui all'allegato tecnico al decreto del Presidente della Repubblica n. 160/2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 12 novembre 2021, gli operatori che svolgono attività di agricoltura sociale, successivamente alla presentazione della SCIA, effettuano l'iscrizione all'elenco regionale degli operatori di agricoltura sociale mediante il sistema informativo ARTEA. A decorrere dall'attivazione dell'interoperabilità ARTEA provvede d'ufficio all'iscrizione.

2. L'elenco di cui al comma 1 è pubblicato sul sito istituzionale di ARTEA.

3. Gli operatori di agricoltura sociale iscritti all'elenco regionale degli operatori di agricoltura sociale inviano alla competente struttura regionale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una sintetica relazione sulle attività svolte nell'anno precedente sulla base di uno schema predisposto dalla struttura stessa.

4. Sulla base delle informazioni contenute nelle relazioni di cui al comma 3 e delle altre informazioni comunicate dai comuni a seguito dell'attività di vigilanza e controllo di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 20/2023, la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente la relazione di cui all'art. 11, comma 2, della legge regionale n. 20/2023.

Art. 9.

Somministrazione pasti alimenti e bevande e limiti per l'idoneità della cucina (art. 4, comma 2, legge regionale n. 20/2023).

1. Per lo svolgimento delle attività di somministrazione pasti alimenti e bevande di cui ai commi 2, 3 e 4 gli operatori di agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge regionale n. 20/2023, devono presentare al SUAP territorialmente competente la notifica sanitaria e dotarsi di un piano di autocontrollo commisurato alle attività svolte.

2. Per la somministrazione di pasti prodotti direttamente dagli operatori di agricoltura sociale può essere utilizzata anche la cucina domestica nel limite di dodici pasti e comunque nel rispetto dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni e dai regolamenti edilizi e di igiene per i locali di abitazione.



3. Per la preparazione di spuntini e merende che non richiedono la lavorazione e la cottura dei cibi, è sufficiente disporre di uno spazio con piano di lavoro lavabile, da ricavarsi nella cucina o nel locale destinato a sala ristoro o di spazi destinati a punti ristoro.

4. Per la distribuzione di pasti forniti da soggetti esterni, deve essere utilizzato uno spazio adeguatamente attrezzato e deve essere garantito il mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie degli alimenti.

Art. 10.

Modalità di esercizio contestuale delle attività di agricoltura sociale e delle altre attività agricole (art. 5, comma 7, legge regionale n. 20/2023).

1. Per lo svolgimento delle attività di agricoltura sociale possono essere utilizzati i fabbricati nella disponibilità dell'operatore di agricoltura sociale a condizione che non interferiscano con le altre attività svolte e sussistano le condizioni di sicurezza per la coesistenza o l'alternanza nell'utilizzo. Allo scopo di garantire la sicurezza delle persone che si recano nell'azienda, l'operatore di agricoltura sociale individua gli ambienti aziendali e le attrezzature che rappresentano un pericolo, vietandone l'accesso al pubblico ed utilizzando adeguata segnalazione.

2. Nello svolgimento delle attività di agricoltura sociale possono essere utilizzati i servizi igienici a disposizione di altre attività svolte dall'operatore di agricoltura sociale purché dotati delle caratteristiche di accessibilità.

Art. 11.

Utilizzo del contrassegno degli operatori dell'agricoltura sociale (art. 7, comma 1, lettera f) legge regionale n. 20/2023).

1. Il contrassegno recante la dicitura «Fattoria sociale - Regione Toscana» deve essere esposto al pubblico all'interno della sede dell'operatore sociale in luogo ben visibile.

2. Il regolamento d'uso del contrassegno è definito con atto della competente struttura regionale.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 2 aprile 2025

GIANI

25R00112

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 11 febbraio 2025, n. 1.

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Procedura speciale per debiti fuori bilancio derivanti da sentenze delle commissioni tributarie, da sentenze della Corte di giustizia tributaria da cartelle esattoriali.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 13 febbraio 2025, n. 13 - Ordinario)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione Lazio derivanti da sentenze esecutive

1. Ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, con la presente legge è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione Lazio, derivanti da sentenze esecutive, per il valore complessivo di euro 956.198,58, elencati nella tabella A, allegata alla presente legge.

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto il pagamento dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 1, per complessivi euro 956.198,58, è stato già effettuato a valere sulle risorse iscritte a legislazione vigente nel programma 11 «Altri servizi generali» della Missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Titolo 1 «Spese correnti», rispettivamente, per euro 853.385,30, nell'annualità 2023 e per euro 102.813,28, nell'annualità 2024.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Il Presidente: ROCCA

(*Omissis*).

25R00230

LEGGE REGIONALE 11 febbraio 2025, n. 2.

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 13 febbraio 2025, n. 13 - Ordinario)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione Lazio derivanti da sentenze esecutive

1. Ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, con la presente legge è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione Lazio, derivanti da sentenze esecutive, per il valore complessivo di euro 2.983.562,06, elencati nella tabella A, allegata alla presente legge.

Art. 2.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'art. 1, quantificati in euro 2.983.562,06, per l'anno 2025, si provvede mediante l'integrazione per l'importo predetto del programma 11 «Altri servizi generali» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», titolo 1 «Spese correnti» e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo rischi per le spese legate al contenzioso di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti».

2. A seguito dell'attuazione dei profili finanziari dell'art. 1, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 73, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011 e ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera d), della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), le strutture regionali competenti adottano i provvedimenti di spesa relativi ai debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell'art. 1.

Art. 3.

Modifica all'art. 56 della legge regionale 5 agosto 2020, n. 7 «Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia» e successive modifiche

1. Il comma 4-bis dell'art. 56 della legge regionale n. 7/2020 è sostituito dal seguente:

«4-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e della salvaguardia occupazionale, possono svolgere le funzioni di coordinamento delle strutture dei servizi educativi e scolastici coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgevano tale funzione da almeno tre anni in maniera continuativa.»

Art. 4.

Attuazione degli impegni assunti con il Governo in applicazione del principio di leale collaborazione. Modifiche all'art. 23 della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23, relative a disposizioni per incrementare i Fondi di cui agli articoli 102 e 103 del CCNL del Comparto sanità, e successive modifiche. Disposizione finanziaria

1. All'art. 23 della legge regionale n. 23/2023, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 42, le parole: «a valere sulla voce di spesa di cui al comma 43-bis» sono sostituite dalle seguenti: «con le risorse del Fondo sanitario nazionale»;

b) al comma 43, le parole: «a valere sulla voce di spesa di cui al comma 43-bis» sono sostituite dalle seguenti: «con le risorse del Fondo sanitario nazionale»;

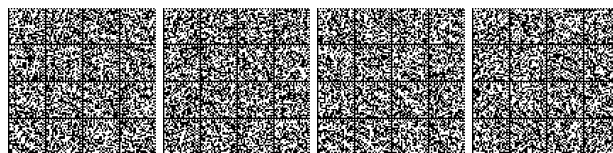
c) il comma 43-bis è abrogato.

2. Per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, le risorse pari a euro 10.306.000,00 confluiscono nell'avanzo di amministrazione accantonato e sono finalizzate con legge regionale, in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 2, commi 80 e 80-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, relativi a disposizioni per le Regioni sottoposte al piano di rientro, e successive modifiche.

Art. 5.

Sostegno degli interventi per la promozione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare delle Aziende pubbliche di servizi alla persona – ASP

1. La Regione sostiene la realizzazione di interventi volti alla promozione, alla valorizzazione, alla tutela e alla conservazione del patrimonio immobiliare delle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) di cui alla legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 (Riordino delle



istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)) e successive modifiche, attraverso la concessione dei seguenti contributi:

a) per euro 300.000,00, per l'anno 2025 ed euro 750.000,00, per ciascuna annualità 2026 e 2027, quali risorse di parte corrente e per euro 2.000.000,00, per l'anno 2026 ed euro 2.500.000,00, per l'anno 2027, quali risorse in conto capitale, con riferimento agli interventi concernenti il patrimonio di importanza storica, architettonica, artistica e culturale, di proprietà dell'ASP «Istituti Riuniti del Lazio (IRL)», relativo al Santuario della Santissima Annunziata, alla Cappella dell'Immacolata Concezione o «Grotta d'Oro», alla Chiesa di Santa Maria della Sorresca e alla Chiesa di San Giuda Taddeo, ivi compresa l'organizzazione e la promozione di eventi per la conoscenza e la fruibilità degli stessi;

b) per euro 200.000,00, per l'anno 2025 ed euro 250.000,00, per ciascuna annualità 2026 e 2027, quali risorse di parte corrente, con riferimento agli interventi concernenti il patrimonio di proprietà dell'ASP «Tuscia - Sabina», relativo agli immobili siti, rispettivamente, in Bagnoregio (VT), piazza Luigi Cristofori e in viale Agosti, e in Torri in Sabina (RI), via Porta Ternana n. 7;

c) per euro 250.000,00, per l'anno 2026, quali risorse in conto capitale, con riferimento agli interventi concernenti il patrimonio di proprietà dell'ASP «Asilo Savoia», relativo agli immobili siti in Roma, piazza Santa Chiara, n. 14 e via di San Crisogono, n. 39;

d) per euro 200.000,00, per l'anno 2025 ed euro 900.000,00, per ciascuna annualità 2026 e 2027, quali risorse in conto capitale, con riferimento agli interventi concernenti il patrimonio di proprietà dell'ASP «Istituto Romano di San Michele», relativo al complesso immobiliare sito in Roma, piazzale Antonio Tosti, n. 4.

2. Per la realizzazione degli interventi di parte corrente, la Regione si avvale della società *in house* Lazio-Crea S.p.a. e le relative risorse sono trasferite alla società medesima.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale, a valere sulle risorse già stanziare, rispettivamente:

a) per euro 500.000,00, per l'anno 2025 ed euro 1.000.000,00, per ciascuna annualità 2026 e 2027, con riferimento all'autorizzazione di spesa relativa all'art. 7, comma 105, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, relativo alle attività di promozione culturale, sociale e ambientale e di valorizzazione del patrimonio regionale a cura di LazioCrea S.p.a., di cui al programma 03 «Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», titolo 1 «Spese correnti»;

b) per euro 200.000,00, per l'anno 2025, euro 3.150.000,00, per l'anno 2026 ed euro 3.400.000,00, per l'anno 2027, con riferimento all'autorizzazione di spesa relativa all'art. 4, comma 2, della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8, relativo al fondo regionale per gli interventi di sviluppo e valorizzazione del patrimonio immobiliare, di cui al programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre

autonomie territoriali» della missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», titolo 2 «Spese in conto capitale».

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Il Presidente: ROCCA

(Omissis)

25R00231

LEGGE REGIONALE 17 marzo 2025, n. 3.

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 18 marzo 2025, n. 22 - Ordinario)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione Lazio derivanti da sentenze esecutive

1. Ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, con la presente legge è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione Lazio, derivanti da sentenze esecutive, per il valore complessivo di euro 3.994.683,37, elencati nella tabella A, allegata alla presente legge.



Art. 2.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 3.994.683,37, per l'anno 2025, si provvede:

a) per euro 3.267.612,13, mediante l'integrazione del programma 11 «Altri servizi generali» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», titolo 1 «Spese correnti», a valere sulla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, per l'anno 2025, nel fondo rischi per le spese legate al contenzioso di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti»;

b) per euro 727.071,24, a valere sulle risorse di cui al programma 01 «Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA» della missione 13 «Tutela della salute», titolo 1 «Spese correnti», relative al fondo rischi iscritto nella contabilità della gestione sanitaria accentrata.

2. A seguito dell'attuazione dei profili finanziari della presente legge, nel rispetto delle disposizioni di cui

all'art. 73, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera d), della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), le strutture regionali competenti adottano i provvedimenti di spesa relativi ai debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell'art. 1.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Il Presidente: ROCCA

(Omissis)

25R00232

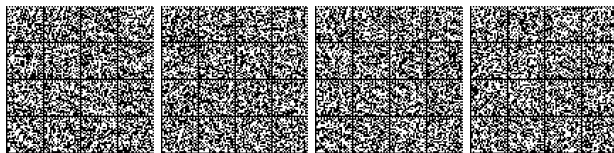
MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GUG-046) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

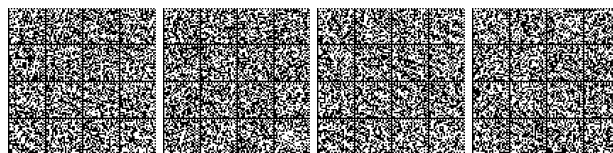
Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





€ 2,00

